

Credito d'imposta per la formazione 4.0: definite le disposizioni attuative

Il DM 4 maggio 2018 ha identificato le disposizioni attuative per il riconoscimento del credito d'imposta per la formazione 4.0, introdotto dalla legge di bilancio per l'anno 2018.

Nello specifico viene sancito quanto segue:

- ✓ **Ambito soggettivo:** il credito è riconosciuto a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dall'attività economica svolta e dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali adottati. Per fruire del credito non è, quindi, necessario che le imprese abbiano effettuato investimenti in beni destinatari delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Industria 4.0 (super e iper-ammortamenti);
- ✓ **Attività ammissibili:** sono ammissibili al credito le spese sostenute per le **attività di formazione, effettuate nel 2018** e finalizzate all'**acquisizione** o al **consolidamento**, da parte del personale dipendente (ossia, personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato), delle competenze nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Costituiscono, in particolare, attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
 - a) *big data* e analisi dei dati;
 - b) *cloud e fog computing*;
 - c) *cyber security*;
 - d) simulazione e sistemi *cyber-fisici*;
 - e) prototipazione rapida;
 - f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
 - g) robotica avanzata e collaborativa;
 - h) interfaccia uomo macchina;
 - i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
 - l) internet delle cose e delle macchine;
 - m) integrazione digitale dei processi aziendali;
- ✓ **Spese ammissibili:** sono ammissibili al credito d'imposta le **sole spese** relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione, **limitatamente** al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (la formazione può essere svolta sia da docenti interni che da docenti esterni all'impresa). Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede;
- ✓ **Misura e modalità di fruizione del credito:** il credito spetta nella misura del **40%** delle spese sostenute nel periodo agevolabile e fino ad un **importo massimo annuale di euro 300.000**. Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel modello F24, senza l'applicazione dei limiti annuali di euro 250.000 ed euro 700.000;

- ✓ **Obblighi documentali e dichiarativi:** i costi sostenuti devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- ✓ **Cumulabilità:** il credito d'imposta **è cumulabile** con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Rif. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2018, n. 143